

PSR 2014-2020 sottomisura 1.2 progetto 39303

“Come tutelare al meglio le proprie ragioni creditorie”



Ancona 29 ottobre 2019

Avv. Michele Spinozzi

RECUPERO DEL CREDITO

Con tale locuzione si fa genericamente riferimento a tutte quelle attività (sia di natura stragiudiziale, che giudiziale) che il creditore può porre in essere nei confronti del proprio debitore inadempiente per ottenere il pagamento di quanto gli spetta.

In estrema sintesi, si può dire che quando non è possibile ottenere il risultato sperato senza interessare l'autorità giudiziaria (con solleciti di pagamento e/o altri rimedi stragiudiziali), occorrerà necessariamente adire le vie di giudizio.

TUTELA GIUDIZIALE DELLE PROPRIE RAGIONI CREDITORIE

Il soggetto vittima di un inadempimento può, avvalendosi di un avvocato, promuovere un'iniziativa in sede giudiziale nei confronti del proprio debitore chiedendo l'emissione di una sentenza di condanna o, se ne ricorrono i presupposti (in sostanza, la prova scritta del credito fatto valere), di un decreto ingiuntivo.

Un volta ottenuto un titolo esecutivo (ad esempio, una sentenza di condanna), il creditore può, in difetto di adempimento spontaneo del proprio debitore, successivamente promuovere un'azione esecutiva sui beni di quest'ultimo, al fine di ottenere il pagamento coattivo di quanto spettantegli (e recuperare le spese nel frattempo anticipate).

A scanso di equivoci, è bene che il creditore sappia che:

una volta ottenuta una azione esecutiva nei confronti del debitore, TUTTI i beni di quest'ultimo, sia presenti che futuri, possono essere oggetto dell'azione di cui sopra

BENI IMMOBILI



BENI MOBILI



CREDITO VERSO UN TERZO

È possibile avviare un'esecuzione anche con un titolo esecutivo **“stragiudiziale” (ad esempio: cambiale assegno).**

Ovviamente il buon esito di una procedura esecutiva (di qualunque tipologia) dipenderà sempre dalla consistenza del patrimonio del debitore.

Non vi può essere, infatti, alcuna esecuzione se il debitore non possiede beni che si possono utilmente pignorare o se vi sono tanti creditori, soprattutto se assistiti da cause legittime di prelazione.

I creditori **“semplici”, non assistiti da particolari garanzie (i c.d. **“chirografari”**), infatti, possono essere soddisfatti solo dopo i creditori **“privilegiati”** (cioè a dire, i titolari di crediti assistiti da privilegi o garantiti da pegno o ipoteca).**

Questo è un primo elemento di potenziale criticità da considerare prima di assumere la determinazione di agire in giudizio.

Un secondo problema di ordine pratico (e non solo) è dato dai tempi (lunghi) della nostra giustizia civile.

Sarebbe alquanto riduttivo ritenere che l'eccessiva durata dei procedimenti sia la causa principale del malfunzionamento della nostra giustizia; semmai è vero esattamente il contrario: i processi in Italia si protraggono per molto, troppo tempo perché la giustizia non funziona come dovrebbe e perché le cause sono molte (decisamente troppe).


Semplificando (ma non banalizzando) si può in estrema sintesi ragionevolmente affermare che i giudizi in Italia sono in numero maggiore di quelli che gli addetti sarebbero in grado di risolvere in tempi accettabili.

Nonostante vi sia stato un netto miglioramento negli ultimi anni in termini di contenziosi pendenti, l'Italia risulta tra gli ultimi in Europa per i tempi di definizione delle cause civili.

Per comprendere quanto sia stata effettivamente rilevante la riduzione del numero dei processi pendenti negli ultimi anni (grazie anche all'introduzione di strumenti di definizione delle controversie "alternativi" al contenzioso giudiziale), si consideri che nell'ultimo decennio (dal 2009 ad oggi) i giudizi pendenti nei nostri tribunali sono diminuiti di oltre il 40%.

Procedimenti civili pendenti dal 2003 ad oggi

(fonte: www.giustizia.it)




Nonostante ciò, i tempi di definizione delle controversie sono ancora biblici se confrontati con le medie europee.

Tempi «medi» per la conclusione dei tre gradi di giudizio



Tempi «medi» per recuperare un credito



Le carenze e le inefficienze del nostro sistema giudiziario costituiscono un serio problema, perchè privano il tessuto

sociale di opportunità significative di crescita e di sviluppo, penalizzando oltremodo le imprese.

lentezza della giustizia



inefficienza del sistema
«impresa»

Un terzo, ma non meno importante, problema di ordine pratico è dato poi dal costante aumento dei costi (ormai non proprio alla portata di tutte le tasche) di accesso alla giustizia.



In considerazione degli elementi di criticità sopraevidenziati, è evidente l'importanza di attuare una prima attività di tutela del credito in via "cautelativa", operando sistematicamente un

controllo preventivo sulla solvibilità del cliente, concludendo accordi sulla base di condizioni generali di contratto, utilizzando strumenti di pagamento che offrono maggiori tutele e ricorrendo, se del caso, a “garanzie” di vario genere (ad esempio: cambiale, fideiussione, etc.).

Trattasi di buone “abitudini” certamente molto utili, in quanto gli strumenti predisposti dall’ordinamento per il «recupero» del credito non sempre sono in concreto idonei a soddisfare le ragioni creditorie per i motivi sinteticamente sopra esposti.

Ecco quindi che la prima (e forse più efficace) forma di tutela del credito va attuata opportunamente in **via preventiva**, evitando (ove possibile) il rischio della fase “patologica” dell’inadempimento o, se del caso, contenendone almeno i possibili effetti “collaterali”.

Di seguito una breve appendice normativa in cui si evidenziano alcuni articoli estratti dal nostro codice civile indicanti utili riferimenti in materia di responsabilità patrimoniale (articoli 2740 e 2741 c.c.), privilegi (articoli 2745 ss.), pegno (articoli 2784 ss.) e ipoteche (articoli 2808)

Art. 2740.

Responsabilità patrimoniale.

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 2741.

Concorso dei creditori e cause di prelazione.

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore , salvo le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

Art. 2745.

Fondamento del privilegio.

Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.

Art. 2746.

Distinzione dei privilegi.

Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.

Art. 2777.

Preferenza delle spese di giustizia e di crediti.

I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell'ordine seguente:

- a) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numero 1;
- b) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;
- c) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis.

Art. 2778.

Ordine degli altri privilegi sui mobili.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753;

2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

[3)]

4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;

5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta indicate dall'articolo 2751;

6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758 salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;

8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;

[9)

- 10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;
- 11) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;
- 12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;
- 13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;
- 14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;
- 15) i crediti per i canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;
- 16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;
- 17) i crediti per spese funebri, d'infermità per somministrazioni ed alimenti nell'ordine indicato dall'articolo 2751;
- 18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;
- 19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752;
- 20) i crediti degli enti locali per tributi indicati dal quarto comma dell'articolo 2752.

Art. 2779.

Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli.

Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'articolo 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell'articolo 2778 e sono preferite a tutti gli altri.

Art. 2780.

Ordine dei privilegi sugli immobili.

Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

- 1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari indicati dall'articolo 2771;
- 2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;
- 3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;
- 4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772;
- 5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
- 5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-bis.

Art. 2781.

Concorso di privilegi speciali con crediti pignorati.

Qualora con crediti assistiti dal privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado.

Art. 2782.

Concorso di crediti egualmente privilegiati.

I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.

La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.

Art. 2784.

Nozione.

Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno, i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Art. 2786.

Costituzione.

Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa.

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporre senza la cooperazione del creditore.

Art. 2787.

Prelazione del creditore pignoratizio.

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno.

La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti.

Quando il credito garantito eccede la somma di € 2,58, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.

Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova.

Art. 2789.

Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio.

Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.

Art. 2790.

Conservazione della cosa e spese relative.

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.

Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.

Art. 2791.

Pegno di cosa fruttifera.

Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Art. 2792.

Divieto di uso e disposizione della cosa.

Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederle ad altri il godimento.

In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Art. 2793.

Sequestro della cosa.

Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro.

Art. 2794.

Restituzione della cosa.

Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi, e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno.

Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.

Art. 2795.

Vendita anticipata.

Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.

Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente può chiedere al giudice la autorizzazione a vendere la cosa qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo.

Art. 2796.

Vendita della cosa.

Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.

Art. 2797.

Forme della vendita.

Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.

Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a norma dell'articolo 166 del codice di procedura civile.

Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.

Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.

Art. 2798.

Assegnazione della cosa in pagamento.

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.

Art. 2799.

Indivisibilità del pegno.

Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile.

Art. 2808.

Costituzione ed effetti dell'ipoteca.

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

Art. 2809.

Specialità e indivisibilità dell'ipoteca.

L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

Art. 2810.

Oggetto dell'ipoteca.

Sono capaci d'ipoteca:

- 1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;
- 2) l'usufrutto dei beni stessi;

3) il diritto di superficie;

4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.

Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.

Art. 2811.

Miglioramenti e accessioni.

La ipoteca si estende ai miglioramenti nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 2814.

Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà.

Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinuncia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto.

Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa.

Dell'ipoteca legale

Art. 2817.

Persone a cui compete.

Hanno ipoteca legale:

1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;

2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;

3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.

Dell'ipoteca giudiziale

Art. 2818.

Provvedimenti da cui deriva.

Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziari ai quali la legge attribuisce tale effetto.

Art. 2819.

Sentenze arbitrali.

Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo.

Art. 2820.

Sentenze straniere.

Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.

Dell'ipoteca volontaria

Art. 2821.

Concessione d'ipoteca.

L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità.

Non può essere concessa per testamento.

Art. 2822.

Ipoteca sui beni altrui.

Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente.

Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.

Art. 2823.

Ipoteca su beni futuri.

L'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza.